

Torino 18 gennaio 2011

**Oggetto: Precisazione Agenzie di Viaggio / Tour Operator**

**Organizzazione di pacchetti e servizi turistici (art. 74-ter, del DPR n. 633/72)**

L'Amministrazione finanziaria ha confermato che il regime speciale IVA per l'attività di organizzazione di pacchetti e servizi turistici, di cui agli artt. da 306 a 310 della Direttiva 2006/112/CE e recepiti in Italia dall'art. 74-ter, del DPR n. 633/72 e dal relativo Regolamento contenuto nel Decreto ministeriale n. 340/1999, non ha subito variazioni in relazione alle modifiche sulla territorialità delle prestazioni di servizi e alla conseguente presentazione dei modelli INTRASTAT. Pertanto la vendita di pacchetti e servizi turistici, rientranti nel regime speciale dell'art. 74-ter, del DPR n. 633/72, essendo un servizio che segue la regola di imposizione nel Paese del prestatore (cioè dell'Agenzia di Viaggi organizzatrice), **non deve essere inserita negli elenchi INTRASTAT** anche se il committente è un soggetto passivo IVA stabilito in altro Stato membro dell'Unione Europea.

**Intermediazione nell'attività di prenotazione di singoli servizi come ad esempio di prestazioni Alberghiere**

Anche per tale fattispecie, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che l'Agenzia di Viaggi che intermedia in nome e per conto del cliente, soggetto passivo d'imposta stabilito in altro Stato membro dell'Unione Europea, dovrà seguire la regola generale di territorialità e quindi la fattura dovrà essere emessa fuori campo IVA ai sensi dell'art. 7-ter, del DPR n. 633/72 e riepilogata nel modello INTRASTAT.

**Compravendita di servizio singolo (solo volo, solo hotel - es SMARTBOX, TRAVELCUBE, TRANSHOTEL e ALBATRAVEL).**

Se si tratta di un singolo servizio previamente acquisito o nella normale disponibilità dell'Agenzia di Viaggi e successivamente rivenduto dalla stessa applicando quindi il regime speciale IVA dell'art. 74-ter, comma 5-bis, del DPR n. 633/72, l'operazione **non deve essere riepilogata nei modelli INTRASTAT.**

Anche sul versante degli acquisti, l'Amministrazione finanziaria ha confermato che l'acquisto da parte del Tour Operator del singolo servizio (hotel, volo, guida turistica) non deve essere incluso negli elenchi INTRASTAT. Ciò in quanto tali prestazioni acquistate rientrano tra quelle oggetto di deroga ai fini della territorialità ai sensi dell'art. 7-quater e 7-quinquies, del DPR n.633/72 e d'altra parte, i servizi singolarmente considerati non rientrano nel regime speciale delle Agenzie di Viaggi (art. 74-ter, del DPR n. 633/72), a meno che non ricorra il caso subito sopra esposto.

**Servizio di guida turistica**

Sono altresì escluse dagli elenchi riepilogativi le prestazioni di servizi rientranti nell'art. 7-quinquies, del DPR n. 633/72 che disciplina la territorialità delle prestazioni relative ad attività culturali. E' stato tenuto conto che nell'attività di guida turistica il requisito culturale è preminente e quindi le relative operazioni **non devono essere riepilogate nel modello INTRASTAT.**

## CASO VENDITA SMARTBOX

Secondo le fonti più autorevoli in campo 74ter siamo a confermare che la logica di vendita degli Smartbox è secondo noi riconducibile all **art. 5 bis** della norma:

"**5**. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1, l'imposta si applica sulla differenza, al netto dell'imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta.

**5- bis** . Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia, l'imposta si applica, sempreché dovuta, con le stesse modalità previste dal comma 5 ."

Questo permette all'agenzia di mantenere un minimo di guadagno e allo stesso tempo di versare l'iva dovuta. Confermiamo inoltre che l'imposta è dovuta sulla differenza fra prezzo di vendita e costo di acquisto, indipendentemente che il fornitore venda in regime 74ter ( come nel caso degli Smartbox). Confermiamo quindi la **vendita in 74ter**.